



NOTAIO  
Roberta Benigni

Repertorio n.7.735

Raccolta n.4.913

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici aprile duemilaventidue.

In Solofra alla via Aldo Moro n.2, nel mio studio, alle ore diciannove e quindici minuti.

Innanzi a me dott. Roberta Benigni, notaio in Solofra, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

è presente:

- De Stefano Andrea, nato ad **omissis** il **omissis**,  
il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "Solofra Servizi S.p.A.", con sede in Solofra alla via Aldo Moro n.10, ove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino al n.02177670649, corrispondente al codice fiscale e alla partita IVA, R.E.A. n.140686, munito dei necessari poteri in forza dello statuto sociale.

Esso comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella su indicata qualità, mi dichiara che è qui convenuto per costituirsi in assemblea totalitaria l'unico socio della suddetta società e mi richiede di redigere il

presente verbale.

A ciò aderendo, io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il medesimo De Stefano Andrea, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constatata che:

- è rappresentato in proprio l'intero capitale sociale detenuto dall'unico socio COMUNE DI SOLOFRA, con sede in Solofra alla piazza San Michele n.5, codice fiscale 00091910646, in persona del legale rappresentante Vignola Michele, nato ad

**omissis** il **omissis**, sindaco, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.4 del 31 marzo 2022;

- è presente l'organo amministrativo nelle persone di: esso richiedente, presidente del consiglio di amministrazione; Grassi Maria Michelina, nata ad **omissis** il **omissis**, vice presidente del consiglio di amministrazione; Artemenko Oleksandra, nata a **omissis**, **omissis**, il **omissis**, consigliera;

- è presente la maggioranza dei componenti del collegio sindacale nelle persone di: Ginolfi Ermelindo, nato a **omissis** il **omissis**, presidente; Garzilli Francesco, nato ad **omissis** il **omissis**, sindaco effettivo. E' assente giustificata Di Blasi Angela, nata ad **omissis** il **omissis** **omissis** sindaco effettivo;

e quindi dichiara

validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifica degli articoli 1, 3, 7, 15 e 17 dello statuto sociale.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

Prende la parola il presidente, il quale, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti i motivi che rendono opportuna la modifica degli articoli 1 (uno), 3 (tre), 7 (sette), 15 (quindici) e 17 (diciassette) dello statuto sociale, per consentire alla società di realizzare, in maniera più compiuta ed efficace, il proprio scopo sociale, con particolare riferimento alla gestione in house del servizio idrico, in recepimento delle osservazioni rese dall'ANAC in sede del procedimento istruttorio, su istanza del Comune, inteso alla iscrizione della indicata società nell'elenco di cui all'art.192, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.

Quindi espone nel dettaglio le modifiche che si andranno ad apportare e dà lettura del nuovo testo degli articoli 1 (uno), 3 (tre), 7 (sette), 15 (quindici) e 17 (diciassette), come già approvato con la citata delibera di consiglio comunale n.4 del 31 marzo 2022.

Dopo una breve discussione, l'unico socio, con voto palese

DETERMINA:

- di modificare gli articoli 1 (uno), 3 (tre), 7 (sette), 15 (quindici) e 17 (diciassette) dello statuto nel modo che segue:

"Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Solofra Servizi S.p.A.";

"Art. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha lo scopo di gestire il servizio idrico integrato, il servizio del gas-metano, e qualsivoglia servizio di pubblico interesse, nonché di realizzare e mantenere i relativi impianti.

3.2 La società, in particolare, ha per oggetto:

a) la gestione e la manutenzione dei servizi di pubblico interesse relativi al servizio idrico integrato, al servizio del gas-metano, la gestione e la manutenzione delle condotte ed impianti idrici, delle fognature e degli impianti di depurazione, delle aree cimiteriali, delle strutture sportive, del verde pubblico e delle strade, nonché lo spazzamento di strade e aree pubbliche;

b) la costruzione e la gestione degli impianti per il trattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi, la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto terzi, nonché la raccolta differenziata dei ri-

	fiuti;	
	c) gli interventi funzionali alla pulizia delle strade in caso di calamità naturali;	
	d) i servizi di pulizia disinfezione, disinfestazione e sanificazione, la custodia e portineria degli edifici comunali;	
	-d1) i servizi integrati di gestione degli edifici pubblici;	
	-d2) la pulizia e il lavaggio di aree e strade pubbliche, e la rimozione di neve e ghiaccio;	
	d3) la cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole;	
	e) la progettazione e la gestione di un canile comunale;	
	f) la verifica della funzionalità degli impianti termici pubblici;	
	g) la progettazione, anche in collaborazione con istituti universitari, di tecniche innovative ed eco-compatibili funzionali alla esecuzione dei servizi pubblici;	
	h) la sperimentazione di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle fonti energetiche ed alle risorse idriche;	
	i) la partecipazione in società e in consorzi aventi ad oggetto attività rientranti nello scopo sociale;	
	l) lo svolgimento di attività commerciali, finanziarie ed industriali inerenti l'oggetto sociale;	
	m) l'acquisizione dei beni mobili ed immobili, laddove siano inerenti all'oggetto sociale.	

3.3 Le attività rientranti nell'oggetto sociale sono svolte per una percentuale superiore dell'ottanta per cento per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Solofra.";

"Art. 7 - Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è fissato in euro 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento/00) ed è rappresentato da n. 30.000 (trentamila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque/16) cadauna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto in Assemblea.

7.3. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

7.4 Qualora per l'esercizio dell'attività imprenditoriale sociale secondo le modalità del cd. "in house providing" fosse indispensabile la partecipazione pubblica totalitaria, è attribuito, a norma dell'art. 2437 sexies cod. civ., alla società e/o all'Ente pubblico socio di maggioranza il potere di riscatto delle partecipazioni azionarie necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

7.5 La decisione di riscattare le azioni è assunta dall'Organo Amministrativo, previa deliberazione del Collegio Sindaca-

le, con accertamento del verificarsi della causa di riscatto di cui al precedente articolo 7.5 ed indicazione del numero di azioni riscattate, nonché con determinazione del valore di riscatto, nel rispetto dei criteri previsti dal codice civile in materia di recesso del socio.

La deliberazione dell'Organo di Amministrazione costituisce titolo per il trasferimento coattivo unilaterale delle partecipazioni azionarie a favore del riscattante.";

"Art. 15 - Organo amministrativo

15.1 La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori eletti dall'Assemblea generale o dall'Amministratore Unico eletto dal medesimo organo.

15.2 Preliminarmente l'Assemblea dei Soci delibera se avvalersi dell'Amministratore unico, ovvero del Consiglio di Amministrazione, che deve essere nominato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.2, comma 1, del D.P.R. 251/2012, recante il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, indicate all'art.1, comma 2, D. Lgs 165/2001. Successivamente e nella stessa seduta, tra gli amministratori eletti, l'Assemblea eleggerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; possono essere scelti fra coloro che, pur non ri-

vestendo la qualità di socio, sono muniti di competenze tecniche o amministrative ovvero hanno svolto incarichi presso aziende pubbliche o private.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, alla cui convocazione dovrà provvedere, entro i successivi quindici giorni, il Consiglio di Amministrazione - e se confermati, durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Se viene a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, l'Assemblea, previa convocazione del Collegio sindacale, da effettuarsi entro quindici giorni dall'evento, provvede alla loro sostituzione. Nelle more, il Collegio sindacale può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta, un vice-presidente che può svolgere le funzioni di Presidente in caso di assenza oppure di impedimento di quest'ultimo.";

"Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli am-

ministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

17.2 Gli amministratori sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria laddove ritengano opportuno compiere le seguenti attività:

a) cessione dell'azienda;

b) assunzione di partecipazioni in altre società;

c) fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506 c.c.

17.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b) l'indicazione dell'amministratore munito della rappresentanza legale della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

17.4 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono obbligati ad osservare le direttive della proprietà.";

- di approvare il testo aggiornato dello statuto, che il presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sub "A";

- di delegare il presidente ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche non sostanziali e eventualmente richieste in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e trenta minuti.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico della società.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su tre fogli di cui occupa undici facciate fin qui, e ne ho dato lettura al componente, che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciannove e trenta minuti.

Firmato: Andrea De Stefano - Roberta Benigni - sigillo

All. "A"  
al n.4.913 racc.

## **STATUTO SOLOFRA SERVIZI S.p.A.**

### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata "Solofra Servizi S.p.A."

### **Art. 2 - Sede**

2.1 La sede sociale della Solofra Servizi S.p.A. è fissata nel territorio comunale di Solofra (AV), alla via Aldo Moro, n. 10.

2.2 L'organismo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere le sedi secondarie, nonché di trasferire la sede sociale ad un diverso indirizzo nell'ambito del territorio comunale.

### **Art. 3 - Oggetto sociale**

3.1 La società ha lo scopo di gestire il servizio idrico integrato, il servizio del gas-metano, e qualsivoglia servizio di pubblico interesse, nonché di realizzare e mantenere i relativi impianti.

3.2 La società, in particolare, ha per oggetto:

a) la gestione e la manutenzione dei servizi di pubblico interesse relativi al servizio idrico integrato, al servizio del gas-metano, la gestione e la manutenzione delle condotte ed impianti idrici, delle fognature e degli impianti di depurazione, delle aree cimiteriali, delle strutture sportive, del verde pubblico e delle strade, nonché lo spazzamento di strade e aree pubbliche;

b) la costruzione e la gestione degli impianti per il trattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi, la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto terzi, nonché la raccolta differenziata dei rifiuti;

c) gli interventi funzionali alla pulizia delle strade in caso di calamità naturali;

d) i servizi di pulizia disinfezione, disinfestazione e sanificazione, la custodia e portineria degli edifici comunali;

-d1) i servizi integrati di gestione degli edifici pubblici;

-d2) la pulizia e il lavaggio di aree e strade pubbliche, e la rimozione di neve e ghiaccio;

d3) la cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole;

e) la progettazione e la gestione di un canile comunale;

f) la verifica della funzionalità degli impianti termici pubblici;

g) la progettazione, anche in collaborazione con istituti universitari, di tecniche innovative ed eco-compatibili funzionali alla esecuzione dei servizi pubblici;

h) la sperimentazione di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle fonti energetiche ed alle risorse idriche;

i) la partecipazione in società e in consorzi aventi ad oggetto attività rientranti nello scopo sociale;

l) lo svolgimento di attività commerciali, finanziarie ed industriali inerenti l'oggetto sociale;

m) l'acquisizione dei beni mobili ed immobili, laddove siano inerenti all'oggetto sociale.

3.3 Le attività rientranti nell'oggetto sociale sono svolte per una percentuale superiore dell'ottanta per cento per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Solofra.

### **Art.4 - Controllo**

4.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve inviare al Sindaco del Comune di Solofra, prima della loro esecuzione ed

al fine di consentire il controllo analogo, le delibere emanate dall'Assemblea dei soci e dall'organo amministrativo.

4.2 Nel termine di giorni trenta rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea dei soci, l'organo amministrativo deve trasmettere al Sindaco del Comune di Solofra l'ordine del giorno laddove esso abbia ad oggetto: l'approvazione del bilancio, la relazione previsionale e programmatica, l'organigramma, i programmi, i piani finanziari ed industriali, le modifiche statutarie, la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori, le fusioni, gli acquisti di azienda, le sedi secondarie, la rappresentanza della società, le riduzioni e gli aumenti di capitale.

4.3 Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, l'organo amministrativo deve inviare al Sindaco del Comune di Solofra, con cadenza bimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, corredata dal parere del Collegio sindacale, sull'andamento economico, patrimoniale, finanziario e gestionale e sulle previsioni a breve e medio termine.

4.4 In caso di eventi straordinari, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, la predetta relazione, corredata dal parere del Collegio sindacale, deve essere inviata al Sindaco tempestivamente.

4.5 La società è tenuta ad uniformarsi agli atti di indirizzo ad essa trasmessi dal Sindaco.

4.6 L'attività di controllo può essere effettuata anche dai funzionari comunali se formalmente delegati dal Sindaco.

#### **Art. 5 - Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2032.

#### **Art. 6 - Domicilio**

6.1. Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

6.2 Il domicilio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Art. 7 - Capitale sociale**

7.1 Il capitale sociale è fissato in euro 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento/00) ed è rappresentato da n. 30.000 (trentamila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque/16) cadauna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto in Assemblea.

7.3. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

7.4 Qualora per l'esercizio dell'attività imprenditoriale sociale secondo le modalità del cd. "*in house providing*" fosse indispensabile la partecipazione pubblica totalitaria, è attribuito, a norma dell'art. 2437 sexies cod. civ., alla società e/o all'Ente pubblico socio di maggioranza il potere di riscatto delle partecipazioni azionarie necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

7.5 La decisione di riscattare le azioni è assunta dall'Organo Amministrativo, previa deliberazione del Collegio Sindacale, con accertamento

del verificarsi della causa di riscatto di cui al precedente articolo 7.5 ed indicazione del numero di azioni riscattate, nonché con determinazione del valore di riscatto, nel rispetto dei criteri previsti dal codice civile in materia di recesso del socio.

La deliberazione dell'Organo di Amministrazione costituisce titolo per il trasferimento coattivo unilaterale delle partecipazioni azionarie a favore del riscattante.

#### **Art. 8 - Norme antiscaletta**

8.1 L'alienazione a soggetti non soci di azioni e diritti di opzione è subordinata all'approvazione dell'Assemblea che dovrà valutare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria del cessionario in relazione all'attività svolta e in conformità con la normativa applicabile alle società per la gestione dei servizi pubblici locali, secondo la normativa europea e nazionale in materia.

8.2 Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale dovrà preventivamente, con raccomandata A.R., da inviare all'organo amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

8.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

8.4 L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute.

8.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

8.6 Qualora nessuno eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione sono alienabili a nuovi soci previa approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 9 - Organi della Società**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio sindacale.

#### **Art. 10 - Assemblea generale dei soci**

10.1 L'Assemblea generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti.

10.2 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli o certificati necessari a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

10.3 La convocazione può prevedere che i soci intenzionati a partecipare all'assemblea debbano, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede della società indicata nell'avviso di convocazione i propri titoli o certificati al fine di dimostrarne la legittimità a partecipare

ed a votare in assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

10.4 Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli di cui al comma che precede sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino in essi iscritti.

10.5 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti.

10.6 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

10.7 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo, partecipa in nome e per conto del socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o un collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

10.8 Le deleghe non possono essere rilasciate ai dipendenti, ai membri degli organi di controllo o ai componenti degli organi amministrativi della società.

10.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di intervento dei partecipanti all'Assemblea medesima, anche per delega.

#### **Art. 11 - Convocazione delle Assemblee**

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; essa è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

11.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.

11.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

11.5 L'Assemblea viene convocata, ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 c.c., mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione nel caso in cui l'Assemblea precedente non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### **Art. 12 - Assemblea Ordinaria**

12.1 L'Assemblea generale convocata in via ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-

stratore Unico;

c) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina e revoca i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

e) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e, quando nominato, del revisore contabile;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;

g) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e delibera sulle altre questioni sottoposte al suo esame dagli amministratori;

h) approva gli indirizzi generali per la determinazione delle tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

12.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

12.3 In seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci, e delibera a maggioranza assoluta.

#### **Art. 13 - Assemblea Straordinaria**

13.1 L'Assemblea generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'aumento del capitale sociale, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

13.2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

13.3. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con la stessa percentuale.

#### **Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea**

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal vice-presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa. In caso di assenza dell'Amministratore Unico, l'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Soggetto individuato dal Presidente dell'Assemblea funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

14.2 E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

14.3 Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea. Le nomine delle cariche sociali avvengono con votazione a scrutinio palese sui nomi indicati dai soci.

#### **Art. 15 - Organo amministrativo**

15.1 La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori eletti dall'Assemblea generale o dall'Amministratore Unico eletto dal medesimo organo.

15.2 Preliminarmente l'Assemblea dei Soci delibera se avvalersi dell'Amministratore unico, ovvero del Consiglio di Amministrazione, che deve essere nominato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.2, comma 1, del D.P.R. 251/2012, recante il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, indicate all'art.1, comma 2, D. Lgs 165/2001. Successivamente e nella stessa seduta, tra gli amministratori eletti, l'Assemblea eleggerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; possono essere scelti fra coloro che, pur non rivestendo la qualità di socio, sono muniti di competenze tecniche o amministrative ovvero hanno svolto incarichi presso aziende pubbliche o private.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, alla cui convocazione dovrà provvedere, entro i successivi quindici giorni, il Consiglio di Amministrazione - e se confermati, durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Se viene a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, l'Assemblea, previa convocazione del Collegio sindacale, da effettuarsi entro quindici giorni dall'evento, provvede alla loro sostituzione. Nelle more, il Collegio sindacale può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta, un vice-presidente che può svolgere le funzioni di Presidente in caso di assenza oppure di impedimento di quest'ultimo.

#### **Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

16.2 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio sindacale oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

16.3 La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

16.4 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno un giorno prima dell'adunanza.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

16.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.

16.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico**

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

17.2 Gli amministratori sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria laddove ritengano opportuno compiere le seguenti attività:

- a) cessione dell'azienda;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società;
- c) fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506 c.c.

17.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione dell'amministratore munito della rappresentanza legale della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

17.4 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono obbligati ad osservare le direttive della proprietà.

#### **Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico**

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni, sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri. Prima di dare attuazione alle attività dell'oggetto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono obbligati a inviare le proprie delibere e quelle dell'Assemblea al Sindaco del Comune di Solofra, affinché eserciti sulle stesse il controllo analogo.

#### **Art. 19 - Indennità e spese**

19.1 Le indennità di carica, le indennità di presenza ed il rimborso spese per gli amministratori vengono fissati ogni anno dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

19.2 La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell'art. 2402 c.c.

#### **Art. 20 - Poteri di delega o nomina**

20.1 Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un consigliere.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, i relativi poteri vengono determinati dall'Assemblea dei soci. Ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società, nei limiti della delega conferita.

#### **Art. 21 - Poteri del presidente, del vice-presidente, del consigliere delega-**

**to e dell'Amministratore Unico.**

21.1 Al Presidente, al vice-presidente e al consigliere delegato sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale:

- a) partecipare agli incanti, licitazioni e trattative private con enti pubblici e privati stipulando i relativi contratti;
- b) concedere subappalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per la realizzazione degli scopi sociali;
- c) comperare e vendere merci e materiali attinenti all'attività sociale, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e disarichi, concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, nei limiti dei fidi accordati;
- d) ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o istituto, compresa la cassa depositi e prestiti, rilasciare gli opportuni disarichi e liberazioni, ritirare merci, plichi e pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle poste e ferrovie statali, da qualunque pubblico o privato ufficio di spedizioni;
- e) promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e revocare i medesimi, promuovere procedure concorsuali, predisporre qualunque pratica amministrativa anche presso le Autorità Governative, Regionali, Provinciali e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorso e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi organo giurisdizionale;
- f) compiere tutte quelle operazioni richieste dalle banche od istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno e cedere crediti che la società vanta presso i comuni ed altri enti pubblici, richiedere a terzi garanzie fideiussorie nell'interesse della società, assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quant'altro necessario per l'ordinaria gestione della società.

21.2 I medesimi poteri sono attribuiti anche all'Amministratore Unico.

21.3 Sono esclusi dalla delega attribuita al Presidente, al Vice-Presidente e al Consigliere delegato i poteri seguenti, perché di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) i poteri non delegabili a norma di legge;
- b) l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- c) l'assunzione di partecipazioni sociali in qualsiasi specie;
- d) la concessione di ipoteche sui beni della società;
- e) accettare o rifiutare concordati, sia giudiziali sia extra giudiziali;
- f) stipulare transazioni;
- g) stipulare accordi collettivi di lavoro.

21.4 I poteri di cui al comma precedente, nonché quello di promuovere azioni giudiziarie, in qualsiasi sede, anche arbitrale, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, rientrano nelle competenze dell'Amministratore Unico.

21.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a firma congiunta con il vice-presidente oppure con il consigliere delegato, ovvero l'Amministratore Unico nomina, sospende e licenzia i dipendenti aventi qualifica di dirigente, stipula i contratti di fornitura pluriennali e le locazioni ultranovennali.

**Art. 22 - Rappresentanza**

La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al consigliere delegato – nei limiti della delega conferita – ovvero all'Amministratore Unico.

#### **Art. 23 - Collegio sindacale e revisore contabile**

23.1 L'Assemblea dei Soci elegge, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 251/2012, recante il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, indicate all'art. 1, comma 2, d.lvo 165/2001, il Collegio sindacale, sulla base di liste composte da tre candidati. Ogni socio potrà presentare liste di tre candidati. Successivamente e nella stessa seduta, tra i Sindaci eletti, l'Assemblea eleggerà il Presidente del Collegio Sindacale. Con votazione separata l'Assemblea eleggerà i due Sindaci supplenti, sulla base di liste di due candidati, che potranno essere presentate da ciascuno dei Soci.

23.2 Per tutta la durata dell'incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano fino alla successiva Assemblea.

23.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.4 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile ai sensi del terzo comma dell'art. 2409-bis c.c.

23.5 L'Assemblea, se obbligata per legge o nel caso in cui non deliberi di conferire incarico di revisione contabile al Collegio sindacale, nomina il revisore o la società di revisione e determina il corrispettivo spettante per tutta la durata dell'incarico che non può essere superiore a tre esercizi sociali.

23.6 Per tutta la durata dell'incarico il revisore o la società di revisione deve possedere i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore o della società di revisione gli amministratori sono tenuti a convocare tempestivamente l'assemblea per la nomina del nuovo revisore o della nuova società di revisione.

23.7 Il revisore o la società di revisione cessa il proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

23.8 Il revisore o la società di revisione incaricata dal controllo contabile verifica:

- a) nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esprime con una propria relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

23.9 L'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede operativa della società.

**Art. 24 - Bilancio**

24.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio in uno al conto profitti e perdite ed alla relazione sull'andamento della gestione.

24.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea ai sensi dell'art. 2364 c.c.

**Art. 25 - Ripartizione degli utili**

25.1 Gli utili, al netto del prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le banche designate dalla società, a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

25.3 L'Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disporre di imputarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

25.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui sono esigibili, si prescrivono a favore della società.

**Art. 26 - Scioglimento**

26.1 Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

**Art. 27 - Foro competente per le controversie**

Le controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società sono attribuite al Tribunale di Avellino.

**Art. 28 - Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia, nonché alle direttive della Comunità Europea.

Firmato: Andrea De Stefano - Roberta Benigni

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.